



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 settembre 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario - relatore
Germano MARCELLI	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Comune di Giavera del Montello (TV) il 25 agosto 2026 e acquisita al prot. Cdc n. 4243 del 26 agosto 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 24/2026, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Massimiliano Sutto;

FATTO

Il Comune di Giavera del Montello (TV), in data 25 agosto 2026, ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'istanza, firmata digitalmente dal Sindaco *pro tempore*, è stata trasmessa a questa Sezione utilizzando il canale della "Centrale Pareri" ed è stata acquisita al protocollo Cdc n. 4243 del 26 agosto 2026.

Il Comune premette di essere stato istituito, con testamento pubblico, erede universale della signora N.A., deceduta il 30 ottobre 2024. Ha, altresì, soggiunto che, per effetto delle disposizioni di ultima volontà della testatrice, ha acquisito *"oltre a beni immobili e altre attività patrimoniali, attività finanziarie costituite da titoli di Stato, obbligazioni, disponibilità liquide e ulteriori strumenti finanziari, attualmente detenuti presso Banca Generali S.p.a."*. La Municipalità ha inoltre precisato che il *de cuius* ha gravato il negozio *mortis causa* di *accidentalitatis negotii* e, segnatamente, di onere (o *modus*) ai sensi dell'art. 647 c.c., imprimendo un vincolo di destinazione al patrimonio ereditario sicché quest'ultimo dovrà essere utilizzato dal Comune esclusivamente per la realizzazione di *"opere di pubblica utilità"* vietando, al contempo, ogni diversa finalizzazione del compendio ereditario, compresa la concessione in uso gratuito dei beni immobili, nonché il ripiano di eventuali passività dell'Ente territoriale.

A presidio dell'effettivo adempimento del *modus* imposto all'erede e, in generale, a garanzia dell'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, il *de cuius* ha designato tre *"controllori testamentari"* avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 700 c.c., figure da ritenersi senza dubbio più propriamente degli esecutori del testamento, posto che, come ricordato dagli interpreti, la diversa o equivoca formula lessicale impiegata dal testatore appare del tutto influente.

Il Sindaco ha precisato che, attualmente, una parte della ricchezza rientrante nell'eredità, formata da titoli di Stato, obbligazioni, disponibilità liquide e strumenti finanziari non meglio specificati, è detenuta e custodita dalla Banca Generali SpA. Si tratta, quindi, di risorse formalmente collocate al di fuori della tesoreria unica prevista dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il Comune si interroga, pertanto, se sia possibile mantenere i suddetti proventi fuori dal circuito della tesoreria unica o se, invece, debba preferirsi l'introito delle suddette entrate presso il conto unico di tesoreria apponendo ai trasferimenti così sopravvenuti un vincolo in termini di cassa, idoneo a garantirne la tracciabilità dei movimenti, secondo quanto previsto dall'art. 180, comma 3, lett. d) e dall'art. 187, comma 3-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

La Municipalità sostiene che il ricorso a tale criterio, oltre ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del Tuel e dei relativi principi contabili applicati di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, garantirebbe, al contempo, l'adempimento delle volontà testamentarie. Invero, anche un possibile utilizzo delle risorse vincolate per il finanziamento di spese correnti sarebbe precluso agli enti in condizione di dissesto sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, dello stesso Tuel e obbligherebbe l'ente a reintegrare le somme frattanto utilizzate attingendo all'anticipazione di tesoreria, secondo le previsioni dell'art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Primo cittadino ha, quindi, formulato i seguenti quesiti:

"1. Se, per un Comune assoggettato al regime ordinario di Tesoreria Unica, le disponibilità liquide di proprietà dell'Ente, comunque acquisite al patrimonio comunale, possano essere mantenute presso un conto corrente bancario intestato all'Ente e acceso presso un intermediario finanziario diverso dal soggetto affidatario del servizio di tesoreria comunale.

2. Se, in particolare, le disponibilità liquide derivanti dalla liquidazione di titoli di Stato, obbligazioni o altri strumenti finanziari acquisiti dal Comune per effetto di una successione ereditaria possano, una volta realizzate, essere mantenute presso l'intermediario finanziario che custodiva originariamente i titoli, anziché essere trasferite al tesoriere comunale.

3. Se, alla luce dell'art. 209, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e della disciplina della Tesoreria Unica di cui alla legge n. 720/1984, debba ritenersi che la gestione e custodia delle suddette disponibilità liquide debbano necessariamente avvenire nell'ambito del servizio di tesoreria dell'Ente.

4. Se l'esigenza di assicurare la separata tracciabilità e la non utilizzabilità delle predette somme per finalità diverse da quelle cui sono destinate possa essere soddisfatta attraverso specifici strumenti contabili e gestionali dell'Ente, mantenendo le relative disponibilità liquide presso il tesoriere comunale, senza necessità di una separazione bancaria delle somme.

5. Se, in presenza di somme acquisite per successione e destinate esclusivamente al finanziamento di investimenti, sia possibile assicurare, mediante specifiche evidenze contabili e gestionali, che tali risorse non siano utilizzate, neppure temporaneamente, per fronteggiare eventuali esigenze di liquidità o deficienze temporanee di cassa dell'Ente, fermo restando il loro mantenimento nell'ambito della Tesoreria comunale".

DIRITTO

1. Pregiudiziale all'esame nel merito di qualsiasi quesito sottoposto a questa Sezione è la valutazione dei profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. In altre parole, prima di scendere nel merito, al Collegio è demandato l'accertamento

della sussistenza, in capo all'organo richiedente il parere, della sua legittimazione attiva (elemento soggettivo) nonché l'esame dell'attinenza della domanda proposta con la materia di contabilità pubblica, la verifica del carattere generale e astratto della questione rimessa alla Corte e il riscontro della non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni assegnate al giudice contabile oppure ad altre giurisdizioni (elemento oggettivo).

La riscontrata carenza dei rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo sia di carattere oggettivo, che devono sussistere contestualmente, preclude l'esame del merito della richiesta.

Con riferimento al requisito soggettivo, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha individuato i soggetti giuridici legittimati ad avvalersi della funzione consultiva, indicando espressamente comuni, province, città metropolitane e regioni. La scelta operata dal legislatore risulta coerente con il nuovo assetto costituzionale imperniato sulla pari ordinazione degli enti territoriali allo Stato, secondo il limpido enunciato dell'articolo 114, comma 1, della Costituzione, per il quale *"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dallo Stato"*, di cui la legge ordinaria testé menzionata costituisce attuazione. Ragione per cui la giurisprudenza ha sempre considerato siffatta elencazione tassativa, anche valutata la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla legge n. 131/2003 rispetto all'ordinaria sfera di competenze attribuita alla Corte dei conti (Sezione autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG; Sezione autonomie, deliberazione n. 13/AUT/07; Sezione Veneto, deliberazione 20 novembre 2013, n. 359/PAR).

Nel caso di specie, la richiesta di parere è stata formulata dal Sindaco del Comune di Giavera del Montello e trasmessa alla Sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, attraverso la "Centrale Pareri" anziché, più propriamente, tramite il Consiglio delle autonomie locali (CAL) del Veneto. Ciò non ostante, la Sezione, confermando il proprio precedente orientamento (Sezione Veneto, deliberazione 14 settembre 2020, n. 119/PAR), ritiene egualmente ammissibile la richiesta, valorizzando l'adempimento sostanziale della trasmissione da parte dell'organo di vertice dell'Amministrazione comunale, atteso che la formula dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 (*"possono essere formulate, di norma, dal Consiglio delle autonomie locali, se istituito"*), non prevede una condizione rigida e imprescindibile di ricevibilità dell'istanza dal Consiglio medesimo.

L'accertamento dell'ammissibilità oggettiva investe, invece, l'oggetto del quesito, che deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, il cui ambito è stato puntualmente definito dalla Sezione delle autonomie, con deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, e dalle Sezioni riunite, con deliberazione n. 54/CONTR/2010.

Inoltre, il quesito posto deve assumere carattere generale e astratto, non potendo

“concernere fatti gestionali specifici”, né implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti. È necessario, altresì, che il quesito non sia tale da creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le sue funzioni giurisdizionali e requirenti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa (Sezione autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006; deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

Il parere non deve, infine, indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali della pubblica amministrazione, evitando, quindi, che *“la Corte dei conti sia immessa, in varia misura nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale”* (Sezione autonomie, deliberazioni n. 5/2006, n. 17/AUT/2020 e n. 5/SEZAUT/2022).

Con la ridetta istanza l’organo rappresentativo si interroga, in termini generali e astratti, in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti il servizio di tesoreria, alle modalità di apposizione dei vincoli di bilancio, nonché alla corretta contabilizzazione delle disponibilità liquide affluite nel patrimonio dell’Ente. Si tratta indubbiamente di materie rientranti nell’alveo della contabilità pubblica secondo le coordinate interpretative dianzi evocate. Per tale ragione, la Sezione ritiene che la domanda di ausilio consultivo del Comune, in quanto formulata in termini generali astraendo dal caso concreto sopra illustrato, risulti ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, pur nei limiti anzidetti.

2. In via preliminare e sul piano del merito, va rimarcato che, sebbene la Municipalità territoriale abbia scomposto la propria richiesta di parere in molteplici e distinti quesiti, per la soluzione delle questioni poste risulta dirimente comprendere, innanzitutto, se sia o meno possibile mantenere una certa disponibilità di risorse (quali denaro ovvero titoli di credito come azioni, obbligazioni etc.) all’interno di un conto corrente bancario separato e dedicato, non direttamente riconducibile al sistema di tesoreria unica, sia esso acceso presso la stessa banca affidataria del servizio di tesoreria oppure presso altro diverso istituto di credito.

A tale riguardo e in termini generali, deve rimarcarsi che il fenomeno successorio evocato dal Comune determina un complessivo trasferimento a titolo derivativo della ricchezza che deve essere opportunamente evidenziato nella contabilità dell’Ente territoriale, garantendo la tracciabilità sul conto di tesoreria dei movimenti finanziari riconducibili alla liquidazione in denaro dei titoli di credito rientranti nell’asse ereditario, in modo da evitare gestioni fuori bilancio

incompatibili con il principio di universalità (si veda il principio n. 3, compendiato nell'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

3. Per quanto riguarda la complessa materia dei vincoli di destinazione, la Sezione reputa doveroso richiamare l'attenzione sul fatto che, in sede di concreto impiego delle risorse da parte del Comune, il rispetto delle regole contabili e dei principi di sana gestione non può soffrire deroghe o eccezioni giustificate dalla natura o provenienza privata dei beni acquisiti, stante la *vis* attrattiva esercitata dallo statuto pubblicistico dell'ente locale (Sezione controllo Friuli-Venezia Giulia, deliberazione 28 ottobre 2013, n. 120/PAR).

Il Collegio rammenta, inoltre, che la disciplina degli incassi e dei pagamenti vincolati degli enti locali è definita dagli articoli 180, comma 2, lett. d); 185, comma 2, lett. i); 187, comma 3-ter; 195 e 209, comma 3-bis del Tuel, nonché dal principio contabile applicato esposto nel paragrafo 10.1 di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Saggiunge, altresì, che la destinazione delle risorse vincolate rappresenta una sorta di condizione apposta al loro utilizzo, al fine di garantire il raggiungimento della finalità pubblica programmata. La corretta gestione della cassa vincolata è funzionale al mantenimento degli equilibri di bilancio (Sezione autonomie, deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR). Aggiunge, infine, che il giudice contabile ha fornito ulteriori criteri per definire i diversi casi in cui un'entrata vincolata di competenza, derivante da legge o da principi contabili, debba considerarsi tale anche i termini di cassa, affermando il seguente principio di diritto: *"Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione"* (Sezione autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG).

Successivamente, è però intervenuta la riforma del Tuel da parte dell'art. 6, comma 6-octies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazione dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. La novella ha previsto che la disciplina dei vincoli di cassa è limitata alle sole voci finanziate da mutui, prestiti e contributi e trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando i vincoli di competenza imposti per legge (fatta eccezione per i vincoli di destinazione). Gli enti devono procedere, come da FAQ della Commissione *Arconet* n. 34/2019, al riallineamento della cassa vincolata alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (7 luglio 2024). Ugualmente e con riguardo alla composizione del risultato contabile di amministrazione, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solamente per le entrate riferite a mutui, a prestiti e a contributi

o trasferimenti aventi una specifica destinazione (Sezione controllo Lombardia, deliberazione 16 aprile 2025, n. 99/PAR).

4. Ulteriore e non secondario fattore di riflessione meritevole di attenzione da parte del Collegio, riguarda la gestione delle attività liquide da parte degli enti locali. La questione, più propriamente, si innesta nel più ampio quadro della disciplina della tesoreria unica, richiedendo una valutazione sistematica delle norme che regolano la gestione della liquidità dei comuni, in linea con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Appare pertanto opportuno illustrare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta sul punto.

La prima organica disciplina dell'istituto della tesoreria unica è stata dettata dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, successivamente integrata dall'art. 40 della legge 26 aprile 1981, n. 119, ma è solo con la legge 29 ottobre 1984, n. 720 che il nuovo regime di tesoreria conosce il suo consolidamento. La finalità perseguita dalla disciplina era quella di consentire una più efficiente gestione delle giacenze liquide degli enti pubblici, evitando fenomeni di frammentazione delle risorse finanziarie e assicurando, al contempo, un più penetrante controllo statale sui flussi di cassa del settore pubblico, in un'ottica di contenimento della spesa e di salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Successivamente, la volontà di rafforzare l'autonomia finanziaria delle comunità locali e assicurare l'esercizio delocalizzato delle funzioni, ha spinto il legislatore a sostituire il sistema di tesoreria *"unica"* con un sistema di tesoreria unica *"mista"*, introdotto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Con il nuovo regime, le entrate proprie degli enti sono state escluse dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale fruttifera della tesoreria provinciale dello Stato, per essere depositate direttamente presso il tesoriere incaricato dall'ente locale. Le amministrazioni territoriali potevano, pertanto, gestire le entrate proprie fuori dalla tesoreria dello Stato e, sulla base delle singole convenzioni di tesoreria via via stipulate, realizzare interessi attivi più elevati rispetto a quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera *ex art. 1* della legge n. 720/1984.

La crisi finanziaria internazionale registrata nel 2012 ha fatto affiorare con forza la fragilità del debito pubblico italiano e la impellente necessità di ridurre la spesa pubblica. Il legislatore statale ha, quindi, introdotto l'art. 35, commi 8-13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto la sospensione, inizialmente fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria *"mista"*, con contestuale obbligo di deposito delle disponibilità degli enti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tale regime è stato prorogato ripetutamente fino al 31 dicembre 2025.

Secondo la menzionata disposizione (segnatamente il comma 8, ora abrogato), che ha superato finanche il vaglio del Giudice delle leggi (Corte costituzionale 20 dicembre 2012, n. 311), invero, *“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni”*.

Attualmente il regime di tesoreria *“mista”* è stato definitivamente abbandonato a favore del sistema di tesoreria *“unica”*, così come delineato dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Infatti, la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 780, legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha previsto che *“Al fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea, l'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono abrogati”*.

Non vi è dubbio, pertanto, che il superamento del sistema di tesoreria *“mista”* e l'attualità del regime di tesoreria *“unica”* trovano la loro ragion d'essere nella necessità *“di incrementare la liquidità disponibile di risorse finanziarie, incremento che ha consentito di ricorrere in misura minore all'emissione di titoli di debito pubblico per reperire sul mercato le risorse idonee a soddisfare il proprio fabbisogno. (...) dunque, si può ritenere che uno degli obiettivi principali del sistema della tesoreria unica sarebbe proprio quello di consentire all'Amministrazione centrale di ottenere una maggiore liquidità e, conseguentemente, di ridurre l'emissione di titoli di Stato”* (Sezione controllo Piemonte, deliberazione 7 agosto 2026, n. 105/PAR, ma si veda anche Sezione controllo Veneto, deliberazione 4 maggio 2021, n. 116/PAR).

5. La Sezione rimarca, altresì, che, ai sensi dell'art. 209, comma 3, del Tuel, *“Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere”* e che, ai sensi dell'art. 212 dello stesso testo unico, *“I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi”*. Sottolinea ancora, richiamando un precedente della giurisprudenza contabile, che *“il combinato disposto delle due norme evidenzia che la tesoreria, in particolare la materiale riscossione e pagamento con il danaro pubblico costituente la cassa del comune, non può che transitare, esclusivamente, sui conti intestati al comune e gestiti dal tesoriere. In questo modo, tra l'altro, si salvaguarda il principio generale dell'unità del bilancio dell'ente pubblico. Va quindi evidenziato in proposito che, sebbene non sia espressamente vietata*

dall'ordinamento giuridico, la detenzione di plurimi conti correnti o bancari o postali, intestati agli enti locali, si può ritenere ammissibile solo per gestioni separate previste e consentite dall'ordinamento (ad es. i conti economici), i quali peraltro si caratterizzano comunque per l'obbligo, da parte del tenutario, di presentare una puntuale rendicontazione degli stessi, a garanzia della destinazione legale delle somme ai fini di pubblica utilità (cfr. l'art. 233 TUEL per gli agenti contabili interni). La contabilità del tesoriere, peraltro, deve basarsi tendenzialmente su un solo conto di tesoreria, per agevolare la trasparenza e la rendicontabilità, e la pluralità dei conti deve comunque essere presidiata dall'intestazione del conto stesso al concedente, nonché da un sistema di rendicontazione unico, consolidato, trasparente e ricostruibile. In caso contrario, la pluralità di conti, non presidiata e attentamente monitorabile dallo stesso comune, può dar luogo a gestioni separate, non giustificabili né inquadrabili nell'ordinamento contabile, generando, di fatto, delle gestioni fuori bilancio" (Sezione controllo Campania, deliberazione 24 luglio 2014, n. 182/PRSP).

Conseguentemente, il Collegio ritiene che "l'accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell'ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell'art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell'ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l'ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell'ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all'anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale" (Sez. contr. Liguria, deliberazione 19 ottobre 2023, n. 112/PRSP; Sez. contr. Piemonte, deliberazione 19 dicembre 2019, n. 179/PRSE, entrambe richiamate da Sez. contr. Basilicata, deliberazione 12 febbraio 2026, n. 16/PRSP).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Giavera del Montello (TV), nonché al Consiglio delle autonomie locali (CAL) del Veneto.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Il Relatore

Massimiliano SUTTO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria l'11 settembre 2026

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente